



Giancarlo Giorgetti



Raffaele Fitto



Maurizio Leo



Ernesto Maria Ruffini



Massimo Garavaglia



Alberto Gusmeroli



Antonio Misiani



Elbano de Nuccio



Lucia Albano



Luigi Pagliuca

Dall'Agenzia delle entrate un primo chiarimento sull'adempimento collaborativo

Regime opzionale col bollino

Il professionista qualificato certifica il rischio fiscale

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Certificazione di un professionista qualificato sul sistema di controllo del rischio fiscale anche per i soggetti che, esclusi dall'adempimento collaborativo, aderiscono al regime opzionale. L'Agenzia delle entrate, al VII Forum dei commercialisti ed esperti contabili organizzato da *ItaliaOggi*, svoltosi ieri, ha fornito un primo e immediato chiarimento in ordine alla nuova disciplina del regime opzionale all'adempimento collaborativo, di cui all'art. 7-bis del dlgs 128/2015, inserito dalla lett. e), comma 1, dell'art. 1 del dlgs 221/2023. Il comma 1 del nuovo art. 7-bis richiamato, infatti, dispone che i contribuenti, che non possiedono i requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo, di cui all'articolo 7, possono optare per l'adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, in base a quanto previsto dall'articolo 4, effettuando una specifica comunicazione all'Agenzia delle entrate. L'opzione, per questa tipologia di contribuenti, ha effetto dall'inizio del periodo di imposta in cui è esercitata, ha una durata di due periodi d'imposta ed è irrevocabile; alla fine del citato periodo, l'opzione si intende tacitamente rinnovata per altri due periodi d'imposta, salvo espressa revoca da esercitare secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. Dal tenore letterale delle disposizioni richiamate, per questo regime opzionale, non sembrava richiesta la certificazione di un professionista qualifi-

Incassi istituzionali, e-fattura per le Asd

DI FRANCESCA SOLINAS

Obbligo di fatturazione elettronica per le Asd e per le Ssd che nel corso del 2024 non percepiscono anche compensi di natura commerciale ma solo incassi di natura istituzionale. È la risposta data dall'Agenzia delle entrate durante il 7° Forum dei commercialisti, organizzato da *ItaliaOggi*, che si è svolto ieri 29 gennaio 2024. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche che abbiano optato per il regime di cui alla legge 398/1991, devono adeguarsi e attivare il servizio inerente alla fatturazione elettronica in quanto dotate di partita Iva. Pertanto, dovranno emettere necessariamente le fatture in formato elettronico, archiviando il sistema cartaceo. L'obbligo vale anche per quelle piccole realtà con un fatturato inferiore a 25.000,00 euro e che fino al 31/12/2023 erano ancora ammesse all'utilizzo delle fatture cartacee. L'art. 18, co. 2 e 3, del dl 36/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 79/2022, ha ampliato l'ambito di contribuenti obbligati alla nuova modalità di fatturazione-

ne elettronica tramite sistema di interscambio che, progressivamente, è diventata obbligatoria per tutti i soggetti titolari di partita Iva, a prescindere dal fatturato annuo e dal volume d'affari. La nuova normativa ha, infatti, disposto che tale obbligo si applichi, a partire dal 1° luglio 2022, ai contribuenti che nell'anno di imposta 2021 abbiano conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000. Viceversa, per tutti gli altri soggetti passivi in regime forfettario e per le associazioni e società sportive dilettantistiche titolari di partita Iva, l'obbligo decorre a partire dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dai ricavi o compensi percepiti nel corso del 2022, essendo venuto meno l'esonero prima vigente. Dal 1° gennaio 2024, dunque, tutte le fatture emesse da soggetti passivi d'imposta residenti o stabiliti in Italia, con l'eccezione dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, devono essere elettroniche tramite sistema di interscambio e tali soggetti devono essere in grado di provvedervi.

—© Riproduzione riservata—

cato, come avviene per il regime ordinario, poiché è stato previsto che i soggetti ammessi o che hanno già presentato istanza di adesione al regime di adempimento collaborativo "antecedentemente", alla data di entrata in vigore, non sono tenuti alla certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. La domanda, quindi, sull'eventuale obbligo di certificazione, di cui al comma 1-bis dell'art. 4 del novellato dlgs 128/2015, risulta legittima proprio per la mancata espressa previsione per i soggetti esclusi dal regime ordinario. Sul tema, l'Agenzia delle entra-

te ricorda che il nuovo art. 7-bis ha introdotto il richiamato regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale che comporta la riduzione delle sanzioni amministrative a un terzo e, comunque, in misura non superiore al minimo edittale, per le violazioni relative a rischi di natura fiscale comunicati preventivamente con interpellato, di cui all'articolo 11 della legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali e, in caso di rappresentazione preventiva e circostanziazione del caso concreto, anche la

non punibilità per il reato di cui all'art. 4 del dlgs 74/2000 (penale-tributario), per le violazioni di norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale relativi a elementi attivi. In particolare, le nuove disposizioni prevedono che i contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo, di cui all'articolo 7, possono optare per l'adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, in base a quanto previsto dall'articolo 4, dandone apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, mentre il comma 1-bis del citato articolo 4 stabilisce che il si-

stema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale di cui al comma 1, predisposto in modo coerente con le linee guida di cui al comma 1-quater, deve essere certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di professionisti indipendenti, già in possesso di una specifica professionalità, iscritti all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Per l'Agenzia delle entrate, quindi, il combinato disposto delle disposizioni, come richiamate nell'ambito della risposta fornita, e l'espresso rinvio all'articolo 4, contenuto nell'articolo 7-bis, non può che confermare che il sistema di controllo del rischio fiscale, anche per i soggetti esclusi dalla disciplina ordinaria e che aderiscono al regime in via opzionale, deve rispettare tutte le condizioni e tutte le caratteristiche prescritte, compresa quella inerente alla certificazione da parte di un professionista qualificato. Come indicato dall'art. 4 del dlgs 128/2015, il rischio deve essere certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di professionisti indipendenti già in possesso di una specifica professionalità, iscritti all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in linea con le indicazioni che saranno fornite con apposito provvedimento direttoriale dell'Agenzia; detti professionisti potranno anche avvalersi di altre figure, per il rilascio della certificazione, come i consulenti del lavoro, ma esclusivamente per le materie di loro competenza.

—© Riproduzione riservata—